

Normativa sul portierato

L'attività di Portierato non più soggetta, ai sensi della Legge n°340/2000, a regime dell'autorizzazione di polizia di cui all'art.62 del T.U.L.P.S., si differenzia da quella di vigilanza privata sostanzialmente in al tipo di servizio richiesto al "portiere", che non attiene esclusivamente alla generica sorveglianza dell'immobile cui lo stesso è adibito ma è anche collegato allo svolgimento delle attività che nello stabile si compiono.

La più recente giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che la Legge n°340/2000, che ha soppresso l'autorizzazione di polizia di cui all'art.62 del T.U.L.P.S., ha dato spazio a società di servizi di portierato, società che, venendo peraltro a legarsi, sia pure in un rapporto temporaneo, con gli stabili da custodire, sono ammissibili nel vigente ordinamento nazionale e comunitario, così come peraltro previsto anche nell'ambito dei servizi di gestione delle proprietà immobiliari, di cui alla normativa comunitaria e nazionale attuata con D.Lgs. n°157/1995.

Al riguardo, è stato sottolineato che, in presenza dell'avvenuta liberalizzazione dell'attività di portierato, ben possono operare organizzazioni imprenditoriali che, senza realizzare intermediazioni di manodopera vietate dall'art.1 della Legge n°1369/1960, in grado di offrire servizi di custodia finalizzati alla tutela della proprietà, ma connaturati da prestazioni non implicanti un obbligo di difesa attiva della proprietà.

La predetta giurisprudenza ha affermato che l'attività di portierato, di custodia, quale che ne sia la forma di espletamento, ha tra le sue finalità lecite e possibili anche quella di tutela della proprietà, essendo peraltro sufficiente la presenza di un portiere, o dei dipendenti delle società di servizi, a scoraggiare eventuali intrusioni.

Servizi consentiti

Il committente può avere la necessità non di un servizio di vigilanza da autorizzare ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S. bensì di un ordinario servizio di portierato e custodia.

In questo caso le prestazioni possono consistere:

- Controllo delle infrastrutture di servizio.
- Chiusura delle porte e delle finestre, dei quadri elettrici, delle attrezzature elettroniche.
- Registrazione dei visitatori.
- Controllo e nell'ispezione degli accessi.
- Regolazione dell'afflusso delle vetture nei parcheggi.
- Monitoraggio dell'impianto di allarme antintrusione e nell'obbligo, in caso di allarme, di darne immediata notizia al servizio tecnico ed a quanti altri verranno individuati dall'ente proprietario per i necessari interventi.
- Gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'azienda.
- Compiti ispettivi sia nel parcheggio che in aree interne all'edificio.
- Assicurarsi che nessuna persona sconosciuta entri nello stabile senza dichiarare dove è diretta.
- Impedire l'ingresso ad accattoni, venditori ambulanti o perone sospette, impedendo il volantinaggio da parte di persone non autorizzate.
- Vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate.
- Fornire indicazioni
- Custodire le cose loro consegnate
- Ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali.
- Svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas etc..

Le predette prestazioni, alla stregua della genericità dei loro contenuti, fanno parte delle attività di mera custodia e vigilanza passiva proprie dell'attività di portierato.